

**Regolamento
concernente lo svolgimento di mandati arbitrali,
peritali e di mediazione in campo privato da parte dei
magistrati dell'ordine giudiziario
(del 30 agosto 2000)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 67 cpv. 4 della Legge organica giudiziaria, civile e penale;

decreta:

Autorizzazione obbligatoria

Art. 1 ¹L'accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o mediatore in campo privato, necessita un'autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.

²L'autorizzazione può essere accordata soltanto se:

- a) la natura e l'importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato;
- b) l'esercizio del mandato non compromette né il prestigio né l'indipendenza della magistratura;
- c) il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto.

Limiti

Art. 2 Di regola è concessa un'autorizzazione all'anno per magistrato ed è autorizzato lo svolgimento di un arbitrato o di una perizia per volta, a condizione tuttavia che il carico di lavoro derivante al magistrato dalla sua funzione giudiziaria e da altre attività per l'ente pubblico e in campo privato lo consentano.

Procedura d'autorizzazione

Art. 3 ¹La domanda, da inoltrare in via preventiva, deve contenere tutte le indicazioni necessarie sulla natura, l'oggetto e il valore dell'attività prevista, sulla sua funzione precisa, sul tempo probabilmente necessario alla sua esecuzione, sull'attuale carico di lavoro del richiedente e del suo ufficio giudiziario, nonché sui suoi attuali incarichi pubblici, permanenti o transitori, e sulle sue attività nel campo privato non giuridico.

²Il Dipartimento tiene un controllo delle autorizzazioni rilasciate, può chiedere informazioni sullo svolgimento dei mandati e ha la facoltà di revocare l'autorizzazione per motivi gravi.

³La fine e la cessazione di un mandato devono essere comunicati al Dipartimento; contemporaneamente gli si rende noto l'ammontare degli introiti.

Coordinamento con il Consiglio della magistratura

Art. 4 Il Dipartimento delle istituzioni chiede il preavviso del Consiglio della magistratura e lo informa una volta all'anno sulle autorizzazioni accordate.

Utilizzo di spazi e personale del Cantone

Art. 5 Di regola non è consentito l'utilizzo di spazi e personale del Cantone. Altrimenti esso deve essere adeguatamente indennizzato mediante pagamento alla cassa cantonale.

Disposizioni finali

Art. 6 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU 2000, 299.

¹ Entrata in vigore: 1 settembre 2000 - BU 2000, 299.